



Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

ALLEGATO 04

"CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO"

**FORNITURA CON POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO RSSP
SIRTAKI (EX RSA IL CARDO) DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI)**

AULSS7_2026_00354

ID SINTEL 220224200

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesca Chiara Carollo

SOMMARIO

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	1
2	OGGETTO.....	1
3	IMPORTO CONTRATTUALE	1
4	STIPULA DEL CONTRATTO	2
5	GARANZIE	2
6	DIRETTORE DEI LAVORI	2
7	RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AFFIDATARIO	2
8	INIZIO DELLE PRESTAZIONI - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE	2
9	ORDINI DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI	3
10	MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO	3
11	REVISIONE PREZZI:	4
12	OBBLIGHI SPECIFICI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	4
13	PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	5
14	SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI	5
15	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	7
16	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	7
17	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
18	PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023	7
19	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO	8
20	SEGRETEZZA E PRIVACY	8
21	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	8
22	CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01	8
23	ACCESSO AGLI ATTI	9
24	CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	9

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di Contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

2 OGGETTO

L'oggetto della prestazione consiste nella fornitura con posa di serramenti in alluminio taglio termico profilo 74 Magnum, finitura Ral, completi di accessori e vetrocamera 33.1/cam/44.1 BE + Gas Argonc/o i locali del RSSP Sirtaki (ex RSA il Cardo) sita in Montecchio Precalcino (VI), come dettagliata nel seguito:

- A) n.1 porta ad una anta vetrata, ad apertura verso l'esterno, completa di accessori come cerniere filiiformi a candela, maniglione antipanico interno e maniglia esterna, cilindro di sicurezza lato esterno misure 125x235 cm;
- B) n.1 serramento composto da n.1 sopra luce e n.1 porta ad una anta vetrata, ad apertura verso l'esterno, completa di accessori come cerniere filiiformi a candela, maniglione antipanico interno e maniglia esterna, cilindro di sicurezza lato esterno misure 149x292 cm;
- C) n.2 serramenti fissi vetrati divisi in 9 settori misure 356x355 cm;
- D) n.2 serramenti composto da n.7 fissi vetrati e n.1 porta ad una anta vetrata, ad apertura verso l'esterno, completa di accessori come cerniere filiiformi a candela, maniglione antipanico interno e maniglia esterna, cilindro di sicurezza lato esterno.
- E) Smontaggio e smaltimento dei serramenti esistenti.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con la massima cura e diligenza, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale di appalto.

3 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo stimato delle prestazioni ammonta ad € 25.200,00 oltre IVA 22%, di cui € 24.700,00 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.lgs. 36/2023 la stima dei costi della manodopera che si configurano come posa in opera di una nuova dotazione, sono stimati pari a € 6.000=, oltre IVA.

Ai sensi del D.lgs. 36/2023, in conformità alla tabella «A» e all'allegato II.12, i lavori in affidamento sono classificati nella categoria:

Descrizione delle categorie di Lavorazioni omogenee	Categorie All II.12 D.lgs. 36/2023	Importo (Euro) comprensivo di costo per la manodopera e oneri per la sicurezza
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS 6 classifica I <i>Ovvero</i> requisiti art. 28 comma 1 dell'All II.12 del Dlgs 36/2023	€. 25.200,00

Con l'offerta la Ditta dichiara di aver esaminato e di avere idonea conoscenza del luogo di esecuzione dell'appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto.

L'offerta è comprensiva dello smontaggio e dello smaltimento dei serramenti esistenti.

L'offerta sarà da considerare onnicomprensiva di qualsivoglia costo o spesa accessoria e non sarà soggetta in nessun caso a modifiche o revisione.

Per quanto sopra esposto, la Ditta non potrà richiedere maggiori oneri economici e non potrà trarre motivi per vantare diritti o pretese di sorta diversi da quelli previsti dalle condizioni contrattuali.

Sono a totale carico della ditta affidataria gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui la ditta affidataria potrà eventualmente servirsi (qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge) sono da considerarsi comprese nell'importo del contratto.

Per quanto sopra esposto, la Ditta non potrà richiedere maggiori oneri economici e non potrà trarre motivi per vantare diritti o pretese di sorta diversi da quelli previsti dalle condizioni contrattuali.

4 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, attraverso corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Al momento della stipula del contratto, la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 18 comma 10 e dell'Allegato 1.4 del D.lgs. 36/2023 è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum in proporzione al valore del contratto, determinata sulla base della Tabella A dell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

il presente Capitolato speciale d'appalto;

il preventivo del 15.05.2025 protocollato al n. 46016 del 15.05.2026;

il Protocollo di legalità.

La sottoscrizione del contratto da parte della ditta affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dell'intervento nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione e realizzabilità delle prestazioni.

5 GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia definitiva di cui all'articolo 106, considerato l'importo ed i tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

6 DIRETTORE DEI LAVORI

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il direttore dei lavori, opererà in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché le prestazioni siano eseguite a regola d'arte.

Il direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'intervento ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, secondo le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali

Il direttore dei lavori nell'esercizio delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più direttori operativi che potranno essere presenti durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni e che collaboreranno con il direttore dei lavori al controllo tecnico e contabile dell'intervento.

7 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO

La Ditta affidataria dovrà indicare, la persona fisica designata come referente della medesima Ditta o, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'appaltatore (Azienda ULSS 7 Pedemontana) per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, la Ditta affidataria dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

8 INIZIO DELLE PRESTAZIONI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione della Ditta affidataria.

L'inizio dei lavori e il tempo utile per ultimare le prestazioni saranno concordati con il DL. La Ditta ha l'obbligo di eseguire le prestazioni comprese nell'appalto, **in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.**

È facoltà della Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana) procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023; nel caso di mancata stipula del contratto alla Ditta Affidataria sarà corrisposto il rimborso per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dei lavori.

Qualora si verificassero circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le lavorazioni procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 121, del D.Lgs. 36/2023 può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, anche parziale, redigendo apposito verbale di sospensione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Alla ditta affidataria non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopradetto.

Quando successivamente alla consegna delle lavorazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, la ditta affidataria esecutrice dovrà proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale delle lavorazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Cessate le cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di sospensione parziale.

La Ditta affidataria, che per cause a sé non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Su tale istanza decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori. La mancata pronuncia espressa del RUP costituisce rigetto della richiesta.

9 ORDINI DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI

Qualora risultasse che le prestazioni non corrispondano, alle prescrizioni contrattuali o alle buone regole d'arte, il Direttore Lavori procederà ai sensi dell'art 122 del D.Lgs. 36/2023, rimanendo salvo e impregiudicato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali.

Nessuna variante nella esecuzione delle prestazioni e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non preventivamente ordinata o autorizzata per iscritto dal Direttore Lavori.

Le prestazioni non dovranno per nessun motivo interferire con le normali attività della struttura, pertanto dovrà essere presa in considerazione l'eventualità di doverli eseguire anche in più riprese o fuori dal normale orario di lavoro senza che questo determini maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Tempi e modi per l'esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore lavori.

10 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO

Per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche ed integrazioni definite dall' art. 120 del D. Lgs. 36/2023 così integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024.

La Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di introdurre quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo la ditta affidataria esecutrice possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche, nonché le varianti del contratto, sono proposte dal Direttore di Lavori con apposita e motivata relazione ed autorizzate dal RUP.

Nessuna variante, prestazione e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta affidataria, se non disposta dal direttore dei lavori e

preventivamente approvata dal RUP. Le modifiche apportate od eseguite dalla ditta affidataria senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori e del RUP non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, disposte dal Direttore dei lavori, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal contratto. Qualora, diversamente, le suddette ulteriori prestazioni non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto o se le variazioni comportano prestazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi calcolati attraverso apposita analisi prezzi condotta in contraddittorio tra il direttore dei lavori e la ditta affidataria, decurtando se presente il medesimo ribasso d'asta offerto in sede di affidamento, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. In ogni caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11 REVISIONE PREZZI:

La revisione dei prezzi sarà valutata in conformità all'articolo 60 e all'allegato II.2-*bis* del D.lgs. 36/2023 così modificato dal D.Lgs. 209/2024 e si attiverà al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera a) e del comma 4-*quater* del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, delle condizioni iniziali dell'appalto e conseguentemente riconosce la revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, tale da determinare l'impossibilità di svolgere le prestazioni alle stesse modalità e condizioni previste

La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.lgs. 36/2023. La revisione prezzi non produce effetti retroattivi.

12 OBBLIGHI SPECIFICI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni in affidamento oggetto del contratto.

La ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta affidataria si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione alle prestazioni da svolgersi.

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione delle lavorazioni in affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette alle lavorazioni e ai terzi, nonché per evitare danni a persone e a cose, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e prestazioni oggetto dell'appalto in affidamento ed è tenuta a rispondere direttamente di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, manlevando pertanto la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità civile e penale e da ogni responsabilità per danni a cose o persone e/o da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana) è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto.

La Ditta affidataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'affidatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto alle prestazioni affidate, possa derivare alla Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana), a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda ULSS sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta affidataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'appalto di cui trattasi.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

13 PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione alle prestazioni da svolgersi.

La ditta affidataria è tenuta a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

È tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

In caso di subappalto le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con la ditta affidataria esecutrice, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Ditta affidataria esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana), nella maniera più ampia, di qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

La Ditta affidataria, per una corretta esecuzione delle lavorazioni, dovrà mettere a disposizione personale tecnico specificatamente istruito, addestrato, di comprovata esperienza e in numero adeguato all'esecuzione di quanto richiesto.

La Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana) è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

14 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

È ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque subappalto di lavori, qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'intenzione di procedere a subappalto di uno o più prestazioni dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

La ditta affidataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta affidataria che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

La ditta affidataria che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E' fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione. La Stazione Appaltante, a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-*bis* del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo del D.Lgs. 36/2023.

sub-contratti

È fatto obbligo alla ditta affidataria di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto della specifica prestazione affidata. Inoltre, è fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

lavoratori autonomi

La ditta affidataria dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice). Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

15 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore lavori.

Così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 all'emissione del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità (anche tramite apposizione di firma del Direttore Lavori sulla fattura), si procede al pagamento del saldo/corrispettivo delle prestazioni eseguite.

16 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Ultimate le prestazioni, il Direttore lavori redigerà idonea contabilizzazione delle prestazioni effettuate sulla base dei rapportini firmati dalla Ditta, vistati dal Direttore lavori/assistente Direttore lavori e presentati dalla ditta. L'importo del contratto spettante alla ditta affidataria sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità/certificato di esecuzione delle prestazioni effettivamente eseguite.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benestare del Direttore Lavori.

Il pagamento del dovuto avrà luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda allegato A che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

18 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta affidataria delle penali secondo quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

19 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto può essere risolto di diritto dalla Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione alla ditta affidataria, nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii., relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;
- b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali;
- c. in caso di subappalto non autorizzato;
- e. mancato rispetto dei Protocolli di Legalità;
- f. inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
- g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del Dlgs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC alla Ditta affidataria.

In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante la ditta affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c..

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato, previa presentazione della documentazione giustificativa delle prestazioni e delle spese sostenute.

20 SEGRETEZZA E PRIVACY

Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui la ditta affidataria verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del proprio mandato sono considerati segreti e confidenziali; l'affidatario si impegna a non comunicarli a terzi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi dell'Amministrazione. L'affidatario si impegna a far rispettare questa clausola di riservatezza ai propri dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii.).

21 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato Prestazionale è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante

22 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

La ditta affidataria si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di procedura selettiva

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La ditta affidataria si impegna, inoltre, a manlevare l'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione di tale impegno

La ditta affidataria si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità nelle more della stipula del protocollo di legalità tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di gara.

23 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

24 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale.